



TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Sezione Esecuzioni Mobiliari

proc. N. 379/2018

Il Giudice Onorario, dott.ssa Maria Leone,

letti gli atti;

a scioglimento della riserva del 8.7.2021;

premesso che il terzo [redacted] ha proposto atto di opposizione avverso l'ordinanza emessa dal G.E. in data 21.02.2019, chiedendone la riforma nella parte in cui assegna al creditore procedente "le somme che matureranno semestralmente";

che, a sostegno di tale richiesta permetteva di essere un organismo di gestione collettiva con gestione esclusiva dei diritti connessi agli artisti, interpreti esecutori propri soci/mandanti;

che, il credito per equo compenso ex legge n. 633/1941, sorge nel momento stesso in cui l'utilizzatore o il titolare dei diritti di sfruttamento usa in qualsiasi maniera l'opera con la conseguenza che, senza l'utilizzazione, non sorge alcun diritto di credito nei confronti dell'autore;

deduceva, che i crediti futuri non potevano essere assegnati in quanto incerti tenuto conto che in qualsiasi momento l'artista ha facoltà di iscriversi o conferire altro mandato ad altre "collecting" con la conseguenza del venir meno del rapporto intercorrente tra l'intermediario e l'artista;

che, alla luce di tali considerazioni, chiedeva la modifica della suindicata ordinanza deducendo che il credito nei confronti del debitore era certo, liquido ed esigibile solo limitatamente alle somme indicate nella dichiarazione resa ai sensi dell'art. 547 c.p.c. ma non di quelle future;

fissata udienza e disposta la comparizione delle parti;

letta la costituzione del creditore procedente che si è opposto al ricorso in opposizione agli atti esecutivi eccependo in via preliminare il difetto di legittimazione attiva e di interesse ad agire e nel merito, ha insistito nella conferma dell'ordinanza emessa, deducendo che il rapporto giuridico tra il terzo e il debitore è identificato ed esistente, giusta dichiarazione ex art. 547 c.p.c. resa dal medesimo opponente;

all'udienza del 8.7.2021 il GE tratteneva la causa in riserva per la decisione;

SI OSSERVA

il trasferimento del credito futuro produce l'effetto traslativo solo quando il diritto verrà ad esistenza, essendo certo grazie all'esistenza del rapporto intercorrente tra le suddette parti;

considerato che il terzo opponente, ha l'ordine di corrispondere le somme che si renderanno disponibili semestralmente sulla scorta degli accordi contrattuali intercorrenti tra il debitore e [REDACTED];

che, nel caso in cui l'ordinanza di assegnazione abbia ad oggetto crediti futuri in corso di maturazione, l'escussione del terzo pignorato può determinare l'effetto di ottenere il pagamento delle sole somme accantonate o rese disponibili, con la conseguenza che la riscossione di un importo inferiore a quello complessivamente assegnato non fa venir meno il diritto del precedente alla soddisfazione della propria pretesa attraverso un parallelo esercizio dell'azione esecutiva;

ritenuto, pertanto che non appare opportuno modificare l'ordinanza già emessa anche in considerazione della natura del credito (nel caso di specie somme dovute per mantenimento dei figli);

che, il giudice dell'esecuzione, quando si pronuncia sull'opposizione, deve provvedere anche sulle spese che, nella fattispecie in esame, vengono compensate tenuto conto delle novità giurisprudenziali affrontate;

letti ed applicati gli artt. 617, 618 e 624 c.p.c.;

P.Q.M.

RIGETTA l'opposizione e conferma l'ordinanza di assegnazione già emessa ;

ASSEGNA alla parte interessata termine perentorio di giorni 90 per l'introduzione del giudizio di merito, secondo le forme richieste dal rito con cui dovrà essere celebrato il giudizio di cognizione piena, osservati i termini a comparire di cui all'art. 163 *bis* c.p.c. ridotti della metà;

COMPENSA le spese.

Si comunichi.

Lamezia Terme, lì 2.9.2021.

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
OGGI 30.09.2021

IL CANCELLIERE
ALBANESE Michele
Albanese

Il giudice
dott.ssa Maria Leone
Leone